



COMUNE DI VITTORIA
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

ORDINANZA N. 44

DEL 28 05 2025

Oggetto: Ordinanza, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 e degli artt. 192, 256 e 256/bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., per la rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, in parte combustibili depositati all'interno di area privata localizzata in Via S. Incardona snc - C.da "Fanello"- NCT al foglio -- particella ---, territorio del Comune di Vittoria (RG) - Bonifica e ripristino dei luoghi.

IL SINDACO

Premesso,

che l'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

che il D.Lgs.n° 152 del 03/aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

che, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";

che l'art. 255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce "chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3".

Considerato,

che, ai sensi della normativa vigente, i soggetti responsabili dell'abbandono dei rifiuti, devono provvedere:

alla rimozione dei rifiuti classificati a vista al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i.;

ad un'indagine ambientale dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta -Titolo V art. 239 co. 2 e art. 242.

che l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:

il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo;

l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;

che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;

¹

che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

Visti,

la relazione tecnica prodotta dalla Direzione Urbanistica ed Ecologia, prot. n.0034263 del 28.05.2025 il cui contenuto, anche se non materialmente trascritto, fa parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nella relazione tecnica.

Preso atto,

che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'area sottoposta a sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 comma 3/bis del C.P.P., versa in condizioni di precarietà ambientale e rappresenta un rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria;

che ad oggi, non è stato posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti in parte combustibili e alla bonifica dell'area;

che, in ogni caso, l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, **previa autorizzazione della Autorità Giudiziaria che ha operato il sequestro preventivo dell'area (istanza di dissequestro)**, dovrà essere preceduto dalla presentazione e approvazione da parte degli Enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti e autorizzazioni degli impianti di destino dei medesimi.

Ritenuto,

necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

configurarsi, altresì, le fattispecie previste dagli artt. 192 , 256 e 256/bis del D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo, nel sottosuolo e la combustione degli stessi.

Richiamati,

il D.Lgs. 267/2000;

gli artt. 192, 256 e 256/bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ORDINA

in qualità di custode giudiziale dell'area posta sotto sequestro preventivo, al Sig. -----
nato -----a-----;

di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti depositati in località,

come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi e alla bonifica, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;
di produrre formulari di smaltimento dei rifiuti (FIR);
di ripristinare lo stato dei luoghi;
di comunicare e trasmettere al Corpo di Polizia Municipale di questo Comune, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

al personale al Corpo di Polizia Municipale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.
al Dirigente della Direzione Ecologia l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata in qualità di custode giudiziale al Sig.:

-

2

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell' art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti Servizio 7 - Bonifiche

ARPA ST di Ragusa

ASP 7 di Ragusa

Libero Consorzio Comunale di Ragusa (Settore 1 Polizia Provinciale – Nucleo Amb.)

Segretario Generale

Direzione Ecologia

Direzione Polizia Municipale

Ufficio Territoriale di Governo di Ragusa

Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Ragusa

che copia del presente Provvedimento venga:

pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;

pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Le Direzioni interessate indicate in precedenza, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1991, il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della L. 1034/1971, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni dalla notifica del medesimo, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regionale, entro centoventi (120) giorni dalla notifica della presente Ordinanza.

Il Dirigente
F.to Arch. Emanuele Cicciarella

IL SINDACO
f.to prof. Francesco Aiello

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 28 05 2025 al 12 06 2025.....e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....